

Assicurazione R.C. NATANTI

Natanti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

(DIP aggiuntivo R.C. Natanti)

Italiana Assicurazioni S.p.A.



In 1^a Classe Skipper

DIP Aggiuntivo R.C. Auto Ed. 01/2019 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua; Sede Legale e Direzione Generale: Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia; Telefono +39 02 397161 – Fax + 39 02 3271270; Sito Internet: www.italiana.it; E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it; Pec: italiana@pec.italiana.it; Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'Art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all'albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 456 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 416 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari al 338% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

Link al sito per la relazione sulla solvibilità: <https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/bilancio-italiana>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	I massimali minimi previsti dalla normativa sono riportati nel DIP. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi previsti per legge mediante il pagamento di un premio più elevato.
Garanzie estese	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Tipo di guida	Non previsto
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Opzioni	Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Condizioni aggiuntive alla garanzia di responsabilità civile acquistabili separatamente	✓ Attività idrosciatoria – Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino di sciatori paracaduti ascensionali e deltaplani
	✓ Attività di traino siluri e galleggianti gonfiabili L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino di siluri e galleggianti gonfiabili.
	✓ Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione L'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Oceano Atlantico fra Oporto e Casablanca

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, **ma non obbligatorio**, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

FURTO TOTALE O PARZIALE - INCENDIO - PERDITA TOTALE (garanzie opzionali)

Garanzie di base	✓ FURTO TOTALE O PARZIALE: Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal natante durante la navigazione dopo l'avvenuto furto o la rapina. In caso di furto e successivo ritrovamento del natante, ad integrazione dell'indennizzo, l'assicurazione vale per il rimborso del compenso dovuto al ritrovatore, fino a concorrenza del 20% del valore del natante stesso con il massimo di € 500. ✓ INCENDIO: Incendio, scoppio, esplosione o azione diretta del fulmine. La garanzia si estende inoltre: - ai danni da incendio sviluppatosi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo - al rimborso delle spese di rimorchio del natante, quando lo stesso sia impossibilitato a spostarsi con i propri mezzi, entro il limite del capitale assicurato e con il massimo di € 1.000. L'Impresa tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 250.000 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione e scoppio del natante non in navigazione: - a cose di terzi - al locale utilizzato come rimessa, condotto in locazione dal proprietario del natante assicurato ✓ PERDITA TOTALE: perdita totale dell'unità da diporto assicurata che sia avvenuta: - durante la navigazione, la giacenza in acqua, l'alaggio e il varo, in conseguenza di tempesta, naufragio, collisione, urto ed in genere di tutti gli accidenti della navigazione - durante la giacenza e gli spostamenti a terra in conseguenza di caduta dell'unità da diporto dall'invasatura o di incidenti stradali o ferroviari in genere Si ha perdita totale allorché l'unità da diporto vada totalmente perduta, senza prospettive di recupero. Ad integrazione dell'indennizzo, l'assicurazione vale anche per il rimborso delle spese sostenute per ritrovare o recuperare l'unità da diporto perita, fino alla concorrenza del 20% del valore della stessa con il massimo di € 1.000. L'ampiezza dell'impegno di Italiana Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste



Limitazioni, esclusioni e rivalse	Eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza. Limitatamente alla garanzia Furto Totale o Parziale il minimo di scoperto indicato in polizza è raddoppiato nel caso in cui il furto avvenga quando il natante si trovi incustodito. L'Impresa non indennizza i danni causati al natante da: ✗ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione ✗ fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti, salvo che si tratti di regate veliche ✗ dolo dell'Assicurato, delle persone delle quali egli debba rispondere a norma di legge, dei suoi dipendenti o delle persone alle quali sia stato affidato, a qualsiasi titolo, il natante, nonché delle persone con loro conviventi ✗ danni subiti da natanti rimasti incustoditi per più di otto giorni consecutivi, solo per la garanzia Furto Totale o Parziale ✗ danni causati da semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, solo per la garanzia Incendio Relativamente alla garanzia di responsabilità per danni a cose di terzi o al locale utilizzato come rimessa in locazione all'Assicurato, l'Impresa non risarcisce i danni: ✗ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo ✗ da inquinamento o da contaminazione Relativamente alla garanzia Perdita totale, l'Impresa non indennizza i danni: ✗ subiti da natanti che, senza persone a bordo, non stazionino in porto o in acque protette o non siano ricoverati in rimessa chiusa a chiave o in altri luoghi sorvegliati ✗ da incendi, da calamità naturali, da atti vandalici e fatti dolosi di terzi ✗ causati da vizi occulti intrinseci o deficienze di manutenzione o da innavigabilità del natante ✗ subiti a causa di rimorchio attivo o passivo di soccorso, salvo i casi di comprovata urgenza o necessità ✗ causati da carico di persone o di cose eccedente quello per cui il natante è abilitato ✗ verificatisi in occasione di uso del natante per commettere un reato ✗ determinati da abuso di alcoolici o di sostanze stupefacenti.
---	---

ATTI VANDALICI/EVENTI SOCIO POLITICI - CALAMITÀ NATURALI (garanzie opzionali)

Garanzie di base	✓ ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIO POLITICI: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del natante causati da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio ✓ CALAMITÀ NATURALI: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del natante causati da - tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate - fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve, franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi - terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo di € 15.000 per natante assicurato a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di persone e beni. L'ampiezza dell'impegno di Italiana Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza. L'Impresa non indennizza i danni causati al natante da: ✗ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione ✗ fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti, salvo che si tratti di regate veliche ✗ dolo dell'Assicurato, delle persone delle quali egli debba rispondere a norma di legge, dei suoi dipendenti o delle persone alle quali sia stato affidato, a qualsiasi titolo, il natante, nonché delle persone con loro conviventi



TUTELA LEGALE (garanzia opzionale)

Garanzie di base	Le prestazioni di Tutela Legale sono erogate da ARAG SE rappresentanza generale e direzione per l'Italia. La garanzia "Tutela Legale" garantisce le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale e per gli oneri processuali durante una causa giudiziaria connessa alla navigazione del natante. La garanzia riguarda esclusivamente i casi assicurativi concernenti il natante assicurato e si riferisce ai seguenti casi: ✓ controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti ✓ difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per delitto colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza della navigazione ✓ istanza di dissequestro del natante assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente da navigazione ✓ istanza di modifica del provvedimento di sospensione e/o revoca della patente in conseguenza di incidente da navigazione L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali. I massimali si intendono per sinistro e senza limite annuo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'Impresa non si assume il pagamento di: ✗ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere ✗ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali ✗ le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. ✗ non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. L'assicurazione non è operante: ✗ per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato ✗ per le spese relative alle controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario ✗ se il natante, indicato nella polizza, non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile ✗ nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione ✗ se il conducente del natante non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene indagato per guida sotto l'influenza dell'alcool o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ✗ in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara ✗ in relazione a fatti derivanti da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni ✗ in relazione a fatti derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ✗ in relazione a fatti derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività, nonché da inquinamento non accidentale dell'ambiente ✗ per le controversie di natura contrattuale ✗ per l'adesione ad azioni di classe (class action) ✗ per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
-----------------------	---





Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro R.C.A La denuncia del sinistro deve essere trasmessa all'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, le indicazioni delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. Italiana Assicurazioni provvede alla liquidazione dei sinistri: – sulla base della procedura di risarcimento: il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'Assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. – sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato": i danni subiti dal trasportato devono essere risarciti dall'Impresa di assicurazione del natante sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei natanti coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile se il natante assicurato con quest'ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell'Impresa di assicurazione del natante sul quale era a bordo con le modalità sopra riportate. Denuncia di sinistro per le garanzie diverse da R.C. Natanti In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve: a. dare avviso del sinistro all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla sede dell'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, luogo in cui si trova il natante; b. fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di sinistro verificatosi all'estero il Contraente o l'Assicurato, fermo l'obbligo di avviso all'Intermediario o all'Impresa, deve presentare denuncia all'Autorità locale e, su richiesta dell'Impresa, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità italiane; c. presentare su richiesta dell'Impresa ogni ulteriore documento eventualmente richiesto. Il Contraente o l'Assicurato non deve provvedere a far riparare il natante prima che il danno sia stato accertato dall'Impresa, salvo le riparazioni di prima urgenza.
	Gestione da parte di altre imprese Nell'ambito della garanzia Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia a cui l'Assicurato deve inoltrare la relativa denuncia. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto.



Obblighi dell'impresa	Italiana Assicurazioni S.p.A. è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati: - per i sinistri con soli danni a cose: - entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa; - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: - entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Italiana Assicurazioni S.p.A. è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione; anche nel caso in cui il danneggiato non accetti l'offerta, Italiana Assicurazioni S.p.A. è tenuta a corrispondere la somma offerta, imputata nella liquidazione definitiva del danno. Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta: - decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto - decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta negli altri casi
------------------------------	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto è annuale e non necessita di disdetta neanche in presenza delle garanzie accessorie.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Garanzia R.C. Auto: a chiunque pone in circolazione un veicolo a motore compresi i rimorchi.

Garanzie Accessorie - Sezione Danni: al proprietario o altro soggetto che abbia interesse a proteggere il Natante dai danni materiali e diretti che possono comportare la perdita o il danneggiamento dello stesso e conseguenti ai vari eventi previsti da ciascuna garanzia.

Garanzie Accessorie - Sezioni Assistenza, Tutela legale e Infortuni del conducente: al proprietario del natante o altro soggetto che abbia interesse a garantirsi prestazioni di Tutela Legale a seguito di eventi connessi alla navigazione del natante.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 10,10%.



COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Reclami all'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutitaliana@italiana.it . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. L'impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sono disponibili sul sito Internet www.italiana.it .
Reclami all'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06/42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su www.ivass.it . In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione per la conciliazione delle controversie	In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, qualora si intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.
Negoziazione assistita	In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, indipendentemente dal valore della controversia, qualora si intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Italiana Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ASSICURATO Italiana Assicurazioni S.p.A. ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Italiana Assicurazioni S.p.A.. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni S.p.A. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.italiana.it. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA ANIA/ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori. E' sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all'accordo ed il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni sul sito Internet www.italiana.it. In caso sussistano le condizioni previste dall'Accordo, l'Associazione fa compilare e sottoscrivere dall'assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l'assicurato conferisce mandato al conciliatore dell'Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia. ARBITRATO Nella liquidazione dei sinistri nelle garanzie Danni, Tutela Legale, Infortuni del conducente per la risoluzione di eventuali controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. FIN - NET Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

